

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert, Christian Vitta e cofirmatari per la modifica dell'art. 21 della Legge sul consorzio dei Comuni (LComm)

del 26 settembre 2011

Il 1° settembre 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sul consorzio dei Comuni, una legge ampiamente rinnovata che sostituisce la vecchia legge del 1974.

Scopo dei Consorzi è quello di ovviare alle difficoltà dei Comuni e creare delle solide basi di collaborazione intercomunale per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse, per gestire servizi su scala regionale e realizzare grandi infrastrutture.

I Consorzi devono obbligatoriamente dotarsi di due organi: il Consiglio consortile e la Delegazione consortile.

In particolare il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune, dove il supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare (art. 15 LComm).

In linea generale ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione e ogni Comune ha diritto ad almeno un voto (art. 16 LComm).

I membri del Consiglio consortili agiscono come rappresentanti dei propri Comuni e l'art. 16 cpv. 5 LComm prevede che essi agiscano su istruzione dei Municipi dei propri Comuni.

Tra le varie competenze affidate al Consiglio consortile, che è l'organo superiore del Consorzio, vi è quello di eleggere i membri della Delegazione consortile, la quale invece si occupa di dirigere l'amministrazione del Consorzio e di curarne gli interessi.

L'elezione della Delegazione consortile da parte del Consiglio consortile è regolata dall'art. 21 cpv. 1 LComm, che enuncia:

#### **Art. 21 - Elezione, eleggibilità e incompatibilità**

*<sup>1</sup>La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.*

La formulazione del cpv. 1 dell'art. 21 nella nuova LComm è stata ripresa dalla vecchia legge, la quale prevedeva che il Consiglio consortile fosse composto da un numero determinato di membri, ogni Comune rappresentato in numero proporzionale alla popolazione dello stesso. I Consigli consortili potevano quindi essere composti da diversi membri per Comune, mentre la nuova legge prevede un solo membro per Comune.

Considerato quindi il fatto che nella legislazione attuale nel Consiglio consortile è presente un solo rappresentante per Comune e che quest'ultimo è dotato di un numero di voti corrispondente al peso dell'Ente che rappresenta e vota a seconda dell'istruzione municipale ricevuta, il mantenimento del voto segreto risulta un controsenso e comporta una procedura troppo complessa e inutile.

La procedura che mantiene il voto segreto non ha quindi più senso di esistere ed è pertanto da abolire, rendendo palese l'elezione della Delegazione consortile da parte del Consiglio consortile.

Visto quanto sopra, i sottoscritti firmatari invitano a modificare l'art. 21 cpv. 1 LComm, come segue:

**Art. 21 - Elezione, eleggibilità e incompatibilità**

*<sup>1</sup>La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.*

Amanda Rückert e Christian Vitta  
Agustoni - Bignasca A. - Corti  
Giudici - Maggi - Mellini - Pinoja